

ATTIVITA' DI TRASPORTO PASSEGGERI, NON DI LINEA, MEDIANTE NOLEGGIO DI AUTOBUS CON CONDUCENTE.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'attività di NCC BUS è stata oggetto di una riforma con l'emanazione della **Legge 11/08/2003 n. 218 "Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente"**.

Con la legge sopra citata la Regione Emilia Romagna è stata delegata dallo Stato all'esercizio di alcune funzioni in materia di servizio di noleggio di autobus con conducente.

In particolare spetta alle Regioni l'adozione di atti legislativi o regolamentari finalizzati a:

- 1) stabilire le modalità per il rilascio delle autorizzazioni alle imprese che esercitano l'attività di servizio di noleggio di autobus con conducente;
- 2) fissare le modalità e le procedure per l'accertamento periodico della permanenza dei requisiti previsti dalle norme comunitarie e nazionali per lo svolgimento dell'attività di cui sopra.

Le Regioni tengono inoltre il registro regionale delle imprese esercenti l'attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente provvedendo ad inviare annualmente i dati delle stesse al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

La Regione Emilia Romagna con **Legge Regionale 21/12/2007 n. 29 "Norme regionali in materia di autotrasporto passeggeri effettuato mediante noleggio di autobus con conducente. Modifica della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale locale)"** ha modificato la **Legge Regionale 02/10/1998 n. 30 "Disciplina del Trasporto pubblico regionale e locale"**, attribuendo alle Province la competenza in materia di:

- rilascio delle autorizzazioni per le imprese che esercitano l'attività di servizio di noleggio di autobus con conducente,
- tenuta delle sezioni provinciali del registro delle imprese che esercitano la suddetta attività,
- irrogazione delle sanzioni.

Successivamente, la Regione Emilia Romagna ha emanato il **Regolamento Regionale 28/12/2009 n. 3 "Regolamento regionale per l'esercizio dell'attività di noleggio di autobus con conducente /art. 26 quater lettera d L.R. 39/1998)"** definendo:

- le modalità di rilascio delle autorizzazioni,
- le condizioni per il rilascio delle stesse,
- le norme per garantire la sicurezza, la regolarità e la qualità del servizio
- le procedure per l'accertamento periodico della sussistenze dei requisiti
- il procedimento sanzionatorio per l'irrogazione delle sanzioni di cui alla L.R. 30/1998 sopra citata.

L'art. 1 del sopra citato Regolamento Regionale dispone che l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività sia rilasciata dalla Provincia nel cui territorio l'impresa ha sede legale.

L'attività di servizio di noleggio di autobus con conducente è disciplinata a livello comunitario dal **Reg. (CE) 21/10/2009 n. 1071 entrato in vigore il 04/12/2011 "REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/27/CE"** che reca nuove ed importanti disposizioni in materia di accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori.